


Agenzia I taliana per la Cooperazione allo Sviluppo

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tunisi, codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Flavio Lovisolo, titolare della Sede estera di Tunisi, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato "Programma di Cooperazione Italo-tunisino. Struttura di gestione del programma di cooperazione", AID 9424, deliberato con delibera n.28 del 15/03/2010 del Comitato Direzionale e rifinanziato con delibera n. 42 del 30/04/2019 Del Vice Direttore AICS

E



E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

Il presente contratto viene stipulato a seguito del processo di selezione per il bando 16/AICSTUNISI/2020, pubblicato in data 25 settembre 2020, dal quale il Dott. Palombi Christian è risultato vincitore. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali inclusi nel succitato bando.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati n.4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO



- 1. Il Dott. Palombi Christian è impiegato nella funzione di Esperto Esperto in gestione amministrativa contabile di progetti di cooperazione, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/Job description in allegato.
- 2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.
- 3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Tunisi sito a Tunisi, in Tunisia.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

- 1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno, per un periodo di 12 (dodici) mesi, a partire dal 04/12/2020 al 03/12/2021, rinnovabile fino ad un massimo di 48¹ (quarantotto) mesi totali.
- 2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.
- 3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.

La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente interrompere il rapporto di lavoro con un preavviso all'altra parte di almeno una settimana; il termine di preavviso può essere sostituito con il pagamento della relativa indennità sostituiva.

ART. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1. Al Dott. Palombi Christian è corrisposta una retribuzione lorda secondo quanto disposto dal prospetto allegato.
 - 2. Su detta retribuzione sono applicate le ritenute fiscali secondo quanto risulta nel

¹ Secondo l' Art. 6-4 paragrafo 2 del codice del lavoro tunisino il contratto a tempo determinato può essere concluso tra le parti a condizione che la durata non superi i quattro anni, compresi i rinnovi.

prospetto allegato².

- 3. La retribuzione lorda, da corrispondersi in 13 mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.
- 4. Nel caso in cui il collaboratore venga autorizzato a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile dall'Italia³ a causa dell'impossibilità di potersi recare presso la Sede AICS di Tunisi per motivi legati alle misure nazionali ed internazionali per il contenimento del COVID 19, oppure per altri eventi imprevedibili non imputabili alla responsabilità delle parti, il trattamento economico per tale periodo non includerà le componenti retributive legate alla permanenza nel Paese oggetto dell'incarico, ovvero l'indennità determinata sulla base del costo e qualità della vita e la maggiorazione determinata sulla base delle situazioni di rischio e disagio.

ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

- 1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.
- 2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale.
- 3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia e ne faccia esplicita richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore⁴.

ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia si prevede copertura assicurativa privata a carico della Sede Estera. Il prestatore di lavoro è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26 anno di età, purché' conviventi e a carico.

² In materia di gestione fiscale del trattamento economico viene applicato quanto disposto dalla Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni".

³ Paese di residenza diverso dai Paesi oggetto dell'incarico

⁴ Eventualmente anche quantificati con valori convenzionali previsti dalla norma.

ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

ART. 8 VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9 FERIE

- 1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi⁵, su base annuale
- 2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.
- 3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
- 4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
- 5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10 ASSENZA PER MALATTIA

- 1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
- 2. Superato il periodo di 60 giorni, La malattia sospende il contratto di lavoro. La malattia Costituisce motivo di risoluzione solo se è sufficientemente seria o prolungata e se le necessità della Sede obbligano il datore di lavoro a sostituire il prestatore di lavoro ammalato.

⁵Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977 (26 giorni di ferie più sei giornate).

3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. 11 CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

Al

Secondo quanto previsto dalla normativa locale:

- 1. La donna impiegata ha diritto all'occasione del parto ad un periodo di riposo di trenta (30) giorni. Questo periodo può essere propagato ogni volta di 15 giorni sulla presentazione del certificato medico.
- 2. Il coniuge impiegato ha diritto a un giorno di ferie retribuite ad ogni nascita.

Se il prestatore di lavoro dichiara di essere residente fiscale in Italia e fa esplicita richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla normativa vigente INPS.

ART. 12 PERMESSI RETRIBUITI

1. Secondo quanto previsto dalla normativa locale il prestatore di lavoro non ha diritto a fruire di giorni di permessi retribuiti.

ART. 13 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

- 1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.
- 2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale⁶ e ove le risorse finanziare lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14 DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO



1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di essere domiciliato a Tunisi durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un

⁶ Secondo quanto previsto dall'art.90 del codice del lavoro tunisino, le ore supplementari a quelle previste contrattualmente come ordinarie, devono essere retribuite con una maggiorazione del 25% fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali e fino al 50% al di là delle 48 ore. In totale non possono comunque superare le 60 ore di lavoro settimanali.

comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

- 2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.
- 3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia (http://www.aics.gov.it/?page_id=8828), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

ART. 15 INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:
 - 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
 - 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
 - 3) insufficiente rendimento;
 - 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
- 2. Al prestatore di lavoro può essere inflittala sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci)giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.
- 3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.
- 4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.
- 5. Se la Sede estera impiega almeno 40 dipendenti a tempo indeterminato il prestatore di lavoro deve essere tradotto davanti un consiglio disciplinare per comminare sanzioni disciplinari di secondo grado come segue:
 - licenziamento per un periodo non superiore a sette giorni, senza retribuzione
 - licenziamento per un periodo da otto a trenta giorni, senza alcun compenso
 - abbassamento del grado
 - la retrocessione scatto
 - la revocazione definitiva.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di trenta (30) giorni che deve essere notificato tramite lettera raccomandata, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera. Il prestatore di lavoro è autorizzato ad assentarsi nella seconda metà del periodo di preavviso al fine di poter ricercare una nuova occupazione.

- 2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:
 - a) per incapacità professionale;
 - b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
 - c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
 - d) falsa attestazione di presenza in servizio;
 - e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
 - f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
 - g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto a condizione di rispettare le procedure previste dalla legge locale riguarda il licenziamento per ragioni tecniche o economiche;
 - h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
 - i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.
 - j) e in generale se il prestatore di lavoro commette un grave errore, come previsto dall'articolo 14-4 del codice del lavoro, giustificando il suo licenziamento.
- 3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta (30) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
- 4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.
- 4. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:
 - a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
 - b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
 - c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
 - d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
 - e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.



ART. 17 LIMITI DI ETA'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 67° (sessantasettesimo) anno di età,

ART. 18 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.
- 2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Data, 20/11/2020

Il Prestatore di lavoro

Christian Palombi

Titolare della Sede estera

Flavio Lovisolo

Allegati:

1. Job description/termini di riferimento

2. Dichiarazione del prestatore di lavoro sulla propria residenza fiscale;

3. Richiesta del prestatore di lavoro di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87;

4. Prospetto compenso economico e relativi oneri fiscali e previdenziali (art.4 comma 2);

	Palombi 2020			Calcolo del compenso lordo spettante a		
mesi	99	al	dal			
0,90	27	31/12/20	04/12/20	durata del contratto		
0,00	0			durata rinnovo		
0,90	27			totale		
5.786,8				Salario lordo mensile		
3.398,6				Indennità + maggiorazione lorda mensile		
8.266,9				lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)		
8.266,9				compenso lordo		
		6.737,53		imponibile IRPEF (50% su indennità e magg art. 51 comma 8 TUIR)		
		5.208,15		imponibile INPS/INAIL		
-460,4		-460,40	8,84%	Contributo INPS - selezionare: 32,30%		
		6.277,13		imponibile Irpef		
		1.443,74		imposta lorda		
		-144,22		altre detrazioni (art. 13 Tuir)		
		-90,00		Ulteriori detrazioni		
		-233,34		detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")		
-976,1				Irpef netta		
-108,5				addizionale regionale*		
-37,66				addizionale comunale*		
6.684,08				compenso netto totale		
7.427,00				compenso netto mensile		
				o per l'Amministrazione:		
8.266,91				compenso lordo (A)		
26,04			0,50%	Contributo INAIL a carico committente (C)		
1.221,83			23,46%	Contributo INPS a carico committente (D)		
				Consulenza (E)		
9.514,78				totale costo per il Programma (A + C + D + E)		

	Palombi 2021			Calcolo del compenso lordo spettante a		
mesi	99	al	T	dal		
11,10	333	03/12/21	1	01/01/21	durata del contratto	
0,00	0				durata rinnovo	
11,10	333		T		totale	
5.786,8					Salario lordo mensile	
3.398,6					azione lorda mensile	Indennità + maggiori
101.958,5					ità + maggiorazione)	lordo contrattuale (salario + indenn
101.958,5				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	compenso lordo	
		83.096,15			gg art. 51 comma 8 TUIR)	imponibile IRPEF (50% su indennità e ma
		64.233,81	T		imponibile INPS/INAIL	
-5.678,2		-5.678,27		8,84%	32,30%	Contributo INPS - selezionare:
		77.417,88		20-2015	imponibile Irpef	
		26.459,69			imposta lorda	
		-			altre detrazioni (art. 13 Tuir)	
		-			Ulteriori detrazioni	
		-630,02			glia (riempire foglio "irpef")	detrazioni per carichi di fami
-25.829,6					Irpef netta	
-2.131,9					addizionale regionale*	
-464,5					addizionale comunale*	
67.854,14					penso netto totale	com
6.113,00					enso netto mensile	compe
						per l'Amministrazione:
101.958,5					compenso lordo (A)	
321,1			Τ	0,50%	. a carico committente (C)	Contributo INAIL
15.069,2			T	23,46%	S a carico committente (D)	Contributo INPS
			_		Consulenza (E)	
						



SEDE REGIONALE DI TUNISI

TERMINI DI RIFERIMENTO PER l'INCARICO DI Esperto in gestione amministrativa contabile di progetti di cooperazione

Obiettivo dell'incarico: il collaboratore sarà incaricato di coadiuvare la sede AICS di Tunisi nella gestione amministrativa e il coordinamento delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo finanziate e realizzate dall'AICS.

Descrizione dell'incarico: Sotto la supervisione del Titolare della Sede Regionale dell'AICS di Tunisi, l'esperto svolgerà le seguenti funzioni secondo i seguenti Termini di Riferimento:

- garantire il necessario supporto al Direttore della Sede AICS di Tunisi nella fase di programmazione, identificazione, formulazione e realizzazione dei progetti e fornire assistenza tecnico amministrativa alle controparti per gli aspetti finanziari necessari ad una corretta gestione delle iniziative;
- assicurare la puntuale gestione amministrativo-contabile in relazione alle risorse finanziarie rese disponibili in loco presso la Sede AICS di Tunisi e collaborare, per gli aspetti di competenza, alla predisposizione dei Piani Operativi Generali e alle eventuali successive varianti, nonché all'elaborazione di tutti gli altri documenti amministrativi e contabili che si rendano necessari per la rendicontazione degli interventi ai sensi della vigente normativa di contabilità dell'AICS e secondo la vigente normativa in materia di amministrazione e contabilità della P.A
- produrre rapporti periodici in ambito finanziario e amministrativo e curare la predisposizione dei registri e documenti contabili per il controllo economico finanziario delle iniziative in loco gestite dalla Sede AICS di Tunisi;
- coordinare ed elaborare i dati da fornire al sistema contabile AICS ispirato ai principi civilistici ed adempiere alle relative dichiarazioni, fornendo supporto tecnico alle registrazioni nel programma informatico di gestione contabile dell'AICS;
- coadiuvare la Sede AICS di Tunisi nel rispetto delle procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi e la realizzazione di lavori per i quali la Sede è stazione appaltante, sulla base delle procedure individuate dal D.M. 192 del 02.11.2017 e assistendo la Sede in qualità di RUP;
- curare i contatti con le ditte contrattate all'interno dei progetti in gestione diretta; verificare la conformità procedurale/amministrativa di acquisizione dei beni, delle opere e dei servizi e verificare la movimentazione dei beni acquisiti;
- fornire adeguato supporto alle OSC nella gestione amministrativa-contabile dei progetti a loro affidati e eseguiti e finanziati dall'AICS e provvedere alla revisione degli eventuali e relativi rendiconti amministrativo-contabili;
- garantire gli standard di qualità amministrativi e il rispetto delle indicazioni gestionali definite dalla Sede centrale dell'AICS;
- fornire assistenza al Direttore della Sede AICS di Tunisi nella fase di selezione del personale necessario alla gestione tecnica ed amministrativa dei singoli Programmi;
- fornire assistenza al Direttore della Sede AICS di Tunisi sugli aspetti amministrativo-contabili dei programmi di cooperazione delegata che la Sede estera è chiamata a gestire;

• fornire assistenza al Direttore della Sede Estera per eventuali altri compiti puntuali che si dovessero rendere necessari per la gestione amministrativo contabile di programmi e progetti di cooperazione gestiti dalla Sede AICS di Tunisi.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'esperto sarà chiamato a coordinare il lavoro del personale reclutato localmente e che opera nello stesso settore presso la Sede AICS di Tunisi.

Data, 20.11.2020

Il Prestatore di Lavoro

Alla
Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

OGGETTO: Comunicazione dei familiari a carico

comunica di avere a carico i seguenti familiari:	
verità,	
e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più	corrispondenti
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichia	razioni mendac
codice fiscale	
cittadino Italiano, nato a	

MOGLIE:
NOME:
COGNOME:
DATA DI NASCITA:

FIGLI:

NOME:
COGNOME:
DATA DI NASCITA:

NOME:
COGNOME:
DATA DI NASCITA:

Il Sottoscritto Palombi Christian

Data 20.11.2020

Firma ph

Alla

Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo Sede di Tunisi

1, Rue de Florence Mutuelleville - 1082 Tunisi, Tunisia

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Palombi Christian cittadino Italiano, nato a

codice fiscale

richiede di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87 (Art. 5 Assicurazioni Previdenziali del Contratto)

Data 20/11/2020

Firma

Alla
Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

OGGETTO: Comunicazione della residenza fiscale

Il Sottoscritto Palombi Christian	
cittadino Italiano, nato a	
codice fiscale	

comunica che la propria residenza fiscale è la seguente:

COMUNE	PROV.
VIA	C.A.P.
RECAPITO TELEFONICO	TELEFONO CELLULARE
MAIL:	

Documenti allegati:

 SE RESIDENTE FISCALE IN ITALIA Fotocopia della tessera sanitaria, comprensiva di attribuzione del numero di codice fiscale, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Data 20/11/2020

Firma

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento (UE) 2016/679, art. 13

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

- 1. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS), che, nel caso specifico, opera per il tramite la Sede estera AICS di Tunisi, 1 Rue de Florance Mutuelle Ville 1082 Tunis, Tunisia; Tel. +216.71.893.144 e-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it.
- L'AICS dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti: Via Salvatore Contarini, 25 – 00135 - Roma; Tel. +39 06 32492; pec: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
- 3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione della figura professionale ricercata e al fine di gestire i dati per la tenuta del rapporto di lavoro.
- 4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'affidamento.
- 5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente incaricato.
- 6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni dell'AICS. Con la firma della presente informativa, l'interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle competenti autorità locali o italiane per la loro verifica. Saranno inoltre pubblicati sul sito web dell'AICS di Tunisi alcuni dati dell'assegnatario dell'incarico, in conformità alla normativa vigente.
- 7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione anticipata. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.
- 8. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per conoscenza il responsabile della protezione dei dati dell'AICS ai recapiti indicati al punto 2.
- 9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati dell'AICS. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) o all'autorità giudiziaria.

Tunisi, 710. 41. 20 20

Firma dell'interessato per presa visione e accettazione



PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALO-TUNISINO. STRUTTURA DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE - AID 9424

DETERMINA A CONTRARRE

L' AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SEDE DI TUNISI VISTI la legge 125/2014 che istituisce l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e il decreto n.113 del 22.07.2015 che approva lo statuto dell'Agenzia; la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di VISTA accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e VISTI 2014/25/UE e s.m.i; l'art.7 comma 6 del decreto legge 227 del 2012 che consente al Ministero degli Affari esteri e della VISTO Cooperazione internazionale, a condizione che non esistano localmente le professionalità richieste, di conferire incarichi temporanei di consulenza e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale esterno alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'art.6 comma 7 e art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, all'art. 1 comma 56 della legge 266/2005, art. 61, commi 2 e 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e in deroga alle disposizioni di cui agli art. 7, commi 6 e 6-bis e all'art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni; VISTO lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera c); l'art.2, comma 4 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro VISTO e revisione della normativa in tema di mansioni", a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Capo III; VISTA la legge n.145/2018; la delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 19.11.2019 che ha approvato "Criteri e modalità per la VISTA selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto AICS"; la Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 recante oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi VISTA ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni; VISTA la delibera del Comitato Direzionale 28 del 15/03/2010 con cui è stata approvato il "Programma di Cooperazione Italo-tunisino. Struttura di gestione del programma di cooperazione" e la delibera del Vice Direttore AICS n.42 del 30/04/2019 con cui è stato rifinanziato il fondo esperti per un ammontare complessivo di 600.000,00 Euro; Messaggio AICS Roma 8795 del 03/08/2020 con cui si approva la riallocazione del fondo esperti sul VISTA fondo in loco dell'iniziativa di cui al punto precedente;

che si è reso necessario individuare, tramite bando di selezione pubblicato sul sito ufficiale dell'AICS con

scadenza il 11.10.2020, una figura professionale di Esperto in gestione amministrativa e contabile di

CONSIDERATO

programmi di cooperazione

TENUTO CONTO

delle risultanze del suddetto avviso di ricerca personale come da verbale della Commissione di Valutazione in base al quale il Dott. Palombi Christian è risultato primo classificato;

CONSIDERATO

che il Dott. Palombi Christian è in possesso dei requisiti di comprovata professionalità e affidabilità per svolgere l'incarico;

CONSIDERATA

la temporaneità della prestazione;

DETERMINA

1. Di affidare al Dott. Palombi Christian l'incarico di Esperto in gestione amministrativa e contabile di programmi di cooperazione tramite Contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS dal 04.12.2020 - 03.12.2021.

2. Di precisare che:

- il fine che s'intende perseguire con la spesa in oggetto è garantire un adeguato livello di efficienza nella realizzazione delle attività previste dal "Programma di Cooperazione Italo-tunisino. Struttura di gestione del programma di cooperazione - AID 9424";
- i termini dell'accordo con il collaboratore sono definiti tramite un Contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS;
- il collaboratore viene prescelto alla luce delle risultanze dell'avviso di ricerca personale pubblicato sul sito dell'AICS e in scadenza il 11.10.2020, nonché del possesso da parte del collaboratore in parola di requisiti di comprovata professionalità e affidabilità;
- si autorizza la spesa per la retribuzione lorda (inclusiva delle indennità e delle maggiorazioni lorde) da corrispondere al Dott. Palombi, che per l'intero periodo ammontano ad Euro 110.225,41 e che tale retribuzione comporta oneri contributivi e previdenziali a carico dell'amministrazione pari a Euro 16 638 29:
- la spesa relativa alla prestazione oggetto del presente provvedimento graverà sui fondi in loco del Programma AID 9424 per l'esercizio finanziario 2020 e 2021.

Tunisi, 20.11.2020

Il Rappresentante Flavio/Lovisolo